



Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - MAGGIORAZIONE DELL' ALIQUOTA.

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco	Sì
2. RUSSO LUIGI - Vice Sindaco	Sì
3. GOBBER BRUNO - Assessore	Sì
4. FRAIRE LAURA - Consigliere	Sì
5. COLONGO TALLIA MATTEO - Consigliere	Giust.
6. REY PHILIPPE - Consigliere	Sì
7. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere	Sì
8. PERELLO NICOLO' - Consigliere	Sì
9. TOSIN DANIELE - Consigliere	Sì
10. GREMMO LUCA - Consigliere	No
11. PAVAN ANDREA - Consigliere	Sì
12. VACCARI VERA - Consigliere	Sì
13. GROSSO EMILIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FONTANELLA FRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Entrano in aula i Consiglieri Fraire e Pavan;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il “collegato” alla finanziaria 1998, approvato con L. 449/1997, all’art. 48, comma 10, dava delega al Governo di emanare un decreto per l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF da applicare con decorrenza successiva al 1998;
- che il D.Lgs n. 360/1998 recante “Istituzione di un’addizionale all’IRPEF , a norma dell’art. 48 comma 10 della legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 della L. 16/06/1998 n. 191” ha ribadito i principi di cui alla legge delega;
- che l’addizionale suddetta è dovuta dai soggetti passivi IRPEF al Comune nel quale i contribuenti hanno il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, o, se trattasi di redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, alla data delle operazioni di conguaglio;
- che l’addizionale è versata dal datore di lavoro, unitamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità che saranno successivamente comunicate e sarà ripartita tra i Comuni interessati e versata a titolo di acconto entro l’anno di competenza, a saldo entro l’anno successivo;
- che l’attività di liquidazione e di accertamento rimane in capo all’Amm.ne Finanziaria e le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale nonché i relativi interessi sono versati ai Comuni, parimenti in casi di rimborsi richiesti il Comune dovrà partecipare per la quota competenza;
- che l’addizionale è calcolata, a norma dell’art. 1 comma 4° del D.Lgvo 360/98, applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota predetta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito medesima, al netto delle detrazioni e dei crediti stabiliti dal T.U.I.R.;

VISTO il D.Lgs 360 del 28/09/1998 ed in particolare l’art. 1 commi 1,3,4,5,6;

VISTA la legge 296/06 denominata “finanziaria 2007” che all’art. 1 comma 142 consente la possibilità di aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF entro 0,8 punti percentuali complessivi *“...la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1 comma 3 bis del D.lgs 28 settembre 1998 n. 360, aggiunto dall’art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti residuali;

DATO atto che lo sblocco totale dell’addizionale comunale IRPEF è stato introdotto dall’art. 1, comma 11 della manovra aggiuntiva (Legge 148/2001);

TENUTO conto che il legislatore, ritenuto di non toccare l’aliquota massima che resta allo 0,8% e non può essere aumentata dai Comuni neppure avvalendosi della potestà regolamentare, stante il divieto espresso, contenuto nell’art. 52 D.Lgvo 446/97;

CON la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato la circostanza di diritto secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’ IRPEF facendo esclusivamente ricorso allo strumento regolamentare adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgvo 446/1997;

CHE ad avviso del Dipartimento per le politiche fiscali (nota n. 938 del 12/03/2007) anche l’ipotesi relativa alla variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF rientra nella sfera delle attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale nella sua veste di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’ente locale;

RITENUTO quindi di:

- stabilire l'applicazione per l'anno 2012, dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8% punti percentuali sufficienti a garantire delle entrate tali da assicurare in condizioni di equilibrio del bilancio, il contenuto delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;
- di modificare conseguentemente il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF approvato con atto consiliare n. 42 del 27/12/2007;

CHE in ordine ai tempi di riscossione va infine evidenziato che l'istituzione dell'addizionale per il 2012 comporta l'incasso dell'imposta nell'anno 2013 in 11 rate (gennaio - novembre);

CHE al fine di riscuotere l'acconto del 30% a partire da marzo 2012 è necessario che la presente Deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Ministero entro la fine dell'anno;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del TUEL 267/2000;

REGISTRATO l'intervento del Consigliere Pavan che afferma che, pur comprendendo le ragioni espresse dall'amministrazione circa le necessità di garantire le spese di funzionamento dei pochi servizi comunali ritiene che anche in questo caso il gettito proviene per la maggior parte dal basso, non si può non tener conto in questo momento delle necessità familiari;

IL SINDACO ribadisce che si è sinora fatto tutto quanto era possibile per non aumentare i tributi comunali. Il Consiglio sa bene che i vari aumenti relativi alla tassa rifiuti sono stati assorbiti dal Comune; si è passati alla riscossione diretta anche per evitare i relativi costi. Nessun servizio comunale è aumentato ma ora la lievitazione dei costi accanto alla riduzione dei trasferimenti ci impongono questo sacrificio che riteniamo più equo rispetto ad altri prelievi in quanto colpisce proporzionalmente il reddito. L'alternativa è tagliare qualche servizio, ma dati i pochi rimasti verrebbe davvero difficile operare tale scelta. Sottolinea il fatto che questa Amministrazione aveva preso l'impegno elettorale di non aumentare i tributi, ma certo non si poteva prevedere la drammatica situazione attuale. Pertanto è una decisione sofferta anche perché emerge il paradosso di avere un cospicuo capitale in banca che può essere speso solo per gli investimenti, fatta eccezione per gli eventuali interessi, che per altro continuano a scendere, che possono essere destinati alla spesa corrente.

La consigliera Vaccari dichiara che pur comprendendo il difficile momento capisce l'esigenza dell'Amministrazione di un piccolo comune di garantirne il funzionamento assicurandone i servizi essenziali.

Il Consigliere Pavan conclude che non se la sente di decidere su una ennesima fatica da addossare principalmente alle famiglie.

La Consigliera Fraire dichiara che, essendo arrivata in ritardo e non avendo potuto partecipare pienamente al dibattito, non parteciperà al voto.

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lettera f) del TUEL 267/2000;

VISTA la legge 07/08/90 n. 241;

VISTO l'art. 52 del D.Lgvo 15/11/97 n. 446;

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti 1 (Pavan Andrea), su n. 9 Consiglieri votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2012 nella misura dello 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comune sul reddito delle persone fisiche il tutto come specificato nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale dal presente atto;
2. di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF nel seguente modo:

art. 2 – aliquota di compartecipazione dell'addizionale

al comma 1°, 3^ linea le parole "0,5 punti percentuali" sono sostituite con 0,8 punti percentuali;

art. 3 – entrata in vigore

al 1° comma, prima linea le parole "primo gennaio 2008" sono sostituite con "primo gennaio 2012";

3. di confermare, per quanto concerne il resto, il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 27/12/2007 efficace ai sensi di legge;
4. dare atto che la predetta modifica al Regolamento sopra citato avrà efficacia dal 01/01/2012;
5. di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 31/05/2002 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgvo 360/1998 nonché sul sito informatico del Comune di Ternengo entro il termine ultimo del 31/12/2011.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : VETTORETTO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to : FONTANELLA FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/12/2011 al 20/12/2011 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Ternengo, li 05/12/2011

Il Segretario Comunale
F.to FONTANELLA FRANCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 05/12/2011

Il Segretario Comunale
FONTANELLA FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/12/2011

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/12/2011 e contro di essa non sono pervenute opposizioni.
- Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ternengo, li _____

Il Segretario Comunale
FONTANELLA FRANCO